



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

PIANO DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO
DELLA RETE DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

NORME DI ATTUAZIONE

I N D I C E

- ART.1 Sfera di applicazione del Piano;
- ART.2 Zone commerciali;
- ART.3 Applicabilità delle norme;
- ART.4 Definizione di esercizio pubblico per la
somministrazione di alimenti e/o bevande;
- ART.5 Superficie di vendita;
- ART.6 Richiesta di nuove autorizzazioni;
- ART.7 Rilascio delle autorizzazioni
- ART.8 Chiusura temporanea degli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande;
- ART.9 Autorizzazione stagionale;
- ART.10 Sospensione, revoca, annullamento, decadenza e
rinuncia della licenza;
- ART.11 Subingresso di esercenti la somministrazione di
alimenti o bevande;
- ART.12 Somministrazione di prodotti con apparecchi
automatici;
- ART.13 Esposizione della licenza. Rinnovo della licenza;
- ART.14 Numero massimo autorizzazioni concedibili
- ART.15 Superficie di somministrazione di alimenti e bevande;
- ART.16 Distanze minime;
- ART.17 Aree a parcheggio a servizio degli esercizi pubblici;
- ART.18 Esercizi esistenti; deroga superfici a parcheggio;
- ART.19 Adeguamento alle superfici per verde e parcheggio;
- ART.20 Recepimento nel Regolamento Edilizio;
- ART.21 Rinvio alle norme di legge.

ART.1
SFERA DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano detta norme per lo sviluppo e l'adeguamento della rete dei pubblici esercizi che svolgono l'attività di somministrazione a pubblico di alimenti e bevande operanti sull'intero territorio comunale, ai sensi della legge 27 agosto 1994 n.514 applicativa della legge 25 agosto 1991 n. 287, con i criteri e le modalità di cui al Capo II della legge n.426/1971.

Il presente Piano si applica, altresì, alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività.

Le disposizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, od altri complessi ricettivi;
- negli esercizi posti in aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie marittime o aeroportuali;
- nei locali ove si svolga attività di svago (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, etc.);
- nelle mense aziendali ed negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni o imprese pubbliche;
- in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari (Polizia e VV.FF.)
- nei mezzi di trasporto pubblico

ART.2
ZONE COMMERCIALI

Per "Autorizzazione" all'esercizio di somministrazione di alimenti o bevande deve intendersi la autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco a norma dell'art.3 della legge 287/1991.

Ai fini dall'applicazione della legge n. 287/91 e della presente Normativa viene mantenuta la suddivisione del territorio comunale nella cinque Zone commerciali in cui esso è stato suddiviso per la redazione del Piano di sviluppo e adeguamento della rete commerciale di vendita a posto fisso.

ART.3
APPLICABILITÀ DELLE NORME

Le presenti Norme disciplinano l'apertura di nuovi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande, nonché l'ampliamento e il trasferimento di quelli esistenti nell'ambito della stessa Zona commerciale e/o in altra Zona commerciale in cui è stato suddiviso il territorio comunale dal Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita a posto fisso, come riportate nelle tavole allegate al detto Piano.

ART.4
DEFINIZIONE DI ESERCIZIO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Secondo quanto disposto dall'art.5 della Legge 287/91 che ha sostituito l'art.32 del D.L. 4/8/88 n.375, articolo che si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata anche con distributori automatici, i pubblici esercizi si distinguono secondo il seguente ordine:

a) *esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); (cosiddetto di tipo A)*

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie pasticcerie ed esercizi similari) (cosiddetto di tipo B);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b) in cui la somministrazione di alimenti o bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (cosiddetto di tipo C);

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (cosiddetto di tipo D)

ART.5 SUPERFICIE DI VENDITA

Il D.M. n. 375 del 4/8/88 all'art. 62 abroga il D.M. 28 aprile 1976 che all'art. 23 imponeva dei minimi alle superfici degli esercizi pubblici, lo stesso D.M. n.375 del 4/8/88 al 30 comma dell'art.32 stabilisce che l'approvazione dei Piani per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con le modalità di cui al Capo II della legge 426/76, e la legge 25 agosto 1991 n.287 non comporta la determinazione della superficie minima del locale destinato all'esercizio dell'attività, per cui con le presenti Norme di attuazione non viene fissato alcun minimo per le superfici dei locali adibiti e/o da adibire ad esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatte salve le disposizioni di cui alle norme igienico-sanitarie.

ART.6 RICHIESTA DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

IL richiedente una nuova autorizzazione deve inoltrare al Sindaco apposita domanda. Con essa deve indicare il numero di iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art.1 della legge 11 giugno 1971 n.426 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo di attività commerciale per la quale ha ottenuto l'iscrizione, il tipo di

esercizio: a), b), c) o d) di cui al precedente art.4, che intende aprire, nonché fornire i dati necessari per la valutazione dell'ubicazione prescelta in relazione al tipo di esercizio, con la indicazione della superficie di somministrazione, allegando una planimetria dei locali e della zona urbana in cui essi ricadono, relazione sottoscritta da un tecnico abilitato; certificato di agibilità e di destinazione d'uso. Il richiedente può autocertificare la residenza ed il numero di iscrizione nel registro tenuto dalla CC.II.AA. L'istanza deve essere debitamente firmata ed accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.

IL Sindaco, sentiti l'Ufficiale sanitario comunale e la Commissione per il commercio di cui all'art.6 della legge 287/91, accertato il possesso dei requisiti catastali ed urbanistici del locale, rilascia l'autorizzazione con validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del rilascio ed è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

L'esame della domanda e il rilascio l'autorizzazione sono subordinati:

- a) alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;
- b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
- c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali, di "prevenzione incendi" e di adeguamento alla normativa relativa alla sicurezza del locale.

ART.7

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande di rilascio delle autorizzazioni devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Qualora per una stessa zona vengano presentate, contestualmente, domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale, domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali, domande di attuazione di forme associate con altri esercizi in numero non inferiore a cinque e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di trasferimento e di ampliamento devono essere esaminate e accolte con priorità rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi, purché i richiedenti abbiano esercitato l'attività di somministrazione alimenti o bevande nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede lo ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni (art. 29, I e II comma, legge 426/71).

Per rilascio di autorizzazione all'attuazione di forme associate si intende il rilascio di un'autorizzazione ad un ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e che abbiano esercitato la vendita nei precedenti esercizi per un periodo non inferiore a tre anni.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale e quelle di autorizzazione all'ampliamento dei locali, relative alla stessa zona e aventi la stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:

- 1) la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al III comma del presente articolo;
- 2) la domanda di solo trasferimento presentata da un ente giuridico come quello di cui al III comma del presente articolo;
- 3) la domanda di solo ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al III comma del presente articolo;
- 4) la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un singolo esercente;
- 5) la domanda di solo trasferimento presentata da un singolo esercente;

6) la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente.

Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano più domande, sarà data l'autorizzazione alla domanda che assicuri, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione (art.30, Il comma legge 426/71).

Qualora per una stessa zona esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra esse che abbiano la medesima data di presentazione debbono essere esaminate secondo il II comma dell'art.30 della legge 426/71, e cioè sarà data la autorizzazione alla domanda che assicuri, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione alimenti o bevande al pubblico, deve essere indicata la superficie di somministrazione autorizzata. Qualora non venga indicata deve intendersi per essa la superficie dell'intero locale nel quale l'attività commerciale viene svolta. Qualora nello stesso locale vengano svolte più attività commerciali, di vendita e di somministrazione e la superficie sia indicata cumulativamente anziché distintamente per le diverse attività commerciali, la superficie di somministrazione deve intendersi pari a quella indicata.

A norma dell'art.3 del DPR 384/94 la domanda di apertura o ampliamento o trasferimento si intende accolta qualora l'amministrazione comunale non deliberi su di esse entro 90 giorni dalla presentazione. Sono fatte salve le norme in materia sanitaria e di sicurezza.

ART.8

CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AUMENTI E BEVANDE

Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, il titolare deve dare notizia al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa. Qualora essa debba protrarsi per più di un mese, non ottemperare a tale obbligo comporta la revoca della licenza.

Qualora per comprovati motivi di forza maggiore la chiusura debba protrarsi per oltre un anno, il titolare deve chiedere la autorizzazione a tenere ancora chiuso l'esercizio; in tal caso l'autorizzazione alla protrazione della chiusura è indispensabile, pena la revoca della licenza.

ART.9 AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

Si intende per autorizzazione stagionale un'autorizzazione temporanea alla somministrazione alimenti o bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro degli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tenuto dalla C.C.I.A.A.A., e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, né a quelle previste dai Piani comunali, né a quelle di cui all'art.9 della legge 426/71.

Alla autorizzazione stagionale di cui sopra si applicano le norme sancite dalla legge 28 marzo 1991 n.112 (norme in materia di commercio su aree pubbliche), del regolamento di esecuzione di cui al D.M. 4 giugno 1993 n. 248 e la Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18.

ART.10 SOSPENSIONE, REVOCA, ANNULLAMENTO, DECADENZA E RINUNCIA DELLA LICENZA

Le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Possono altresì essere revocate quando vengono a mancare in tutto o in parte le condizioni cui sono state subordinate o sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto il diniego.

Le licenze possono essere sospese quando nell'esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica o per il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Inoltre la licenza può essere sospesa o revocata:

- a) qualora l'esercente senza autorizzazione trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio in modo difforme alla normativa vigente;
- b) qualora l'esercizio non osservi l'obbligo della chiusura settimanale

La licenza può essere revocata nei casi in cui il titolare:

- a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza, salvo il caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività dell'esercizio senza autorizzazione per un periodo superiore ad un anno;
- c) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio tenuto presso la C.C.I.A.A.

Il titolare di un'autorizzazione può rinunciarla in qualsiasi momento senza bisogno di giustificazione. Per la rinuncia il titolare dell'autorizzazione deve inviare al Sindaco la dichiarazione di rinuncia allegando alla stessa l'autorizzazione cui rinuncia.

ART.11

SUBINGRESSO DI ESERCENTI LA SOMMINISTRAZIONE, ALIMENTI O BEVANDE

Per trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione alimenti o bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione

ad altri che l'assume in proprio è il trasferimento della proprietà dell'esercizio.

IL subentrante già iscritto nel registro tenuto alla C.C.I.A. alla data del trasferimento dell'esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Qualora a decorrere dalla data del trasferimento non inizi l'attività entro il termine di sei mesi (art.31, lett.a legge 426/71), decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro dei commercianti presso la C.C.I.A.A. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla predetta data decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine può essere prorogato dal Sindaco quando il ritardo non è imputabile all'interessato.

IL subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A., ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo il disposto del comma precedente.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A., può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro dei commercianti tenuto dalla C.C.I.A.A. e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga la iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade anche da tale diritto se non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'iscrizione al registro.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare mortis causa o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi precedenti.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro sei mesi dalla cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Qualora nello stesso locale siano esercitare l'attività di vendita disciplinata dalla legge 426/71 e l'attività di somministrazione alimenti o bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

ART.12

SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI CON APPARECCHI AUTOMATICI

Le presenti norme si applicano alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

L'installazione negli spacci interni di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, non è soggetta alle norme della legge 426/71 al D.M. 4/8/1988 n. 375, alla L. 287/91 ma soltanto alle norme igienico-sanitarie e a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili.

ART.13

ESPOSIZIONE DELLA LICENZA - RINNOVO DELLA LICENZA

Gli esercenti dei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 180, I comma del regolamento di esecuzione del R.D. 18/5/1931 n.773, devono tenere esposta la licenza, in modo ben visibile, nel locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Inoltre chi possiede l'autorizzazione amministrativa per la vendita è tenuto ad esporre un cartello dove, sotto la sua stessa responsabilità, siano riportati gli

estremi dell'iscrizione al REC, al registro delle ditte e dell'autorizzazione comunale alla vendita.

ART.14

NUMERO MASSIMO AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI

Nel periodo di vigenza del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande il numero massimo di autorizzazioni concedibili, suddivisi per zona e per tipologia vengono individuati nella seguente tabella.

Il numero massimo è suscettibile di variazione in sede di revisione del piano, anche prima della scadenza del quadriennio.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE NUOVE AUTORIZZAZIONI

Zone	Nuove autorizzazioni				Totale
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	
1 - Melilli	1		1		2
2 - Melilli					0
3 - Melilli	1	1			2
4 - Villasmundo	3		1	1	5
5 - Città Giardino		2	1		3
TOTALE FINALE	5	3	3	1	12

ART.15

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI O BEVANDE

La superficie di somministrazione di alimenti e/o bevande di un esercizio pubblico è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, preingressi e ogni altro vano o superficie adibita alla esposizione della merce e/o alla frequenza anche occasionale del pubblico, purché pertinenti o anche collegati all'unità immobiliare dell'esercizio stesso.

Non costituisce superficie di somministrazione quella dei locali destinati a magazzino, deposito, laboratorio, uffici e servizi collaterali, nei quali è vietato l'ingresso al

pubblico e ai quali l'accesso è riservato a soggetti determinati.

Non è stabilita nessuna superficie minima di somministrazione alimenti e/o bevande per alcun tipo di esercizio pubblico.

La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'approntamento di aree all'aperto attrezzate con tavoli per servire i clienti è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale che definirà le vie e piazze dove è consentito attrezzare tali aree e che fisserà anche l'ampiezza delle superfici pubbliche da concedere per ogni singolo tipo di esercizio e le modalità per l'ottenimento della concessione del suolo pubblico.

ART.16 DISTANZE MINIME

L'art. 98 del testo unico di pubblica sicurezza, ormai abrogato stabiliva che la commissione provinciale contro l'alcoolismo determinava le distanze minime che dovevano separare tra loro gli esercizi pubblici nei quali si consumano bevande alcoliche, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto. L'abrogato art. 2 della Legge 14/10/1974 n 324 stabiliva la competenza di determinare le distanze minime da inserire nei Piani di sviluppo e adeguamento per la somministrazione alimenti o bevande assegnandole alle Amministrazioni Comunali, escludendo i cantieri e le officine nei confronti dei quali non esistono più limiti di distanza dagli esercizi pubblici.

Nel rispetto della normativa vigente non viene stabilita distanza minima alcuna fra gli esercizi commerciali.

ART.17 AREE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Negli esercizi pubblici di nuova apertura a 100 mq. di superficie di somministrazione alimenti o bevande deve corrispondere una superficie minima pari a 50 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, posto a servizio dell'esercizio stesso, di cui almeno la metà destinato a parcheggio, in

aggiunta al parcheggio dovuto a norma dell'art.18 della Legge n.765/67 e successive modifiche e integrazioni.

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i tipi di esercizi pubblici di nuova apertura di cui alla presente normativa e in qualunque zona commerciale del territorio ricadano, ad esclusione degli esercizi pubblici di nuova apertura i cui locali ricadano all'interno delle zone urbanistiche A) e B), per i quali la dotazione di tale spazio è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative pubbliche.

I requisiti relativi allo spazio a servizio dell'esercizio commerciale, da destinare a parcheggio pubblico di cui al presente articolo dovranno essere inseriti nel provvedimento autorizzatorio sotto forma di prescrizione. La mancata osservanza di essi sarà considerata come causa di decadenza dell'autorizzazione e comporterà la revoca della autorizzazione stessa.

ART.18

ESERCIZI ESISTENTI - DEROGA SUPERFICI A PARCHEGGIO

Ai fini della conservazione dei valori ambientali del centro urbano si stabilisce che tutti gli esercizi commerciali esistenti che non possiedono i requisiti relativi agli spazi destinati a verde o a parcheggio, a servizio degli esercizi stessi, di cui al precedente articolo, possono continuare la loro attività negli stessi locali senza obbligo di adeguamento per la mancanza di tali superfici.

Tale requisito permane nell'immobile anche per sospensione dell'esercizio pubblico nello stesso per la durata massima continuativa di anni tre, purché in tale periodo non venga mutata, anche solo di fatto, la destinazione d'uso dell'immobile stesso, o di parte di esso, già adibito ad esercizio pubblico e purché nell'immobile venga riaperto un esercizio pubblico dello stesso tipo del preesistente.

Deroghe alle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 della presente normativa di attuazione del Piano di somministrazione alimenti o bevande possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere della commissione comunale ex art.6 per quegli esercizi pubblici esistenti o di nuova apertura i cui locali di somministrazione siano ubicati in zona urbana dichiarata pedonale con divieto di transito per le autovetture private con carattere di continuità, anche se per un tempo limitato e sempre che il Comune abbia predisposto adeguati spazi pubblici nelle vicinanze, nei quali parte delle superfici sia stata prevista per parcheggio pubblico a servizio della zona pedonalizzata.

ART.19

ADEGUAMENTO ALLE SUPERFICI PER VERDE E PARCHEGGIO

Qualora il titolare di un esercizio pubblico esistente per la somministrazione di alimenti o bevande che si trova nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente normativa richieda l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di somministrazione in atto posseduta, è tenuto per la parte di superficie di somministrazione di nuova autorizzazione, al rispetto dei

requisiti sullo spazio a parcheggio di cui al precedente art. 17 della presente normativa.

E' tenuto all'adeguamento alle prescrizioni sulle aree a parcheggio a servizio dell'esercizio di cui all'art. 17 delle presenti Norme l'esercente che richieda il trasferimento del proprio esercizio in altro locale ubicato in qualsiasi Zona commerciale in cui è suddiviso il territorio comunale e ciò per l'intera superficie di somministrazione posseduta, anche se il trasferimento dell'esercizio pubblico preveda una riduzione della superficie di somministrazione stessa.

ART.20

RECEPIMENTO NEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Data la rilevanza urbanistica delle prescrizioni sugli spazi degli esercizi pubblici per verde e parcheggio e servizio degli stessi, il Regolamento Edilizio Comunale vigente dovrà essere integrato con l'introduzione in esso di tale normativa.

ART.21

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Piano di sviluppo e adeguamento degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e dalla presenti Norme di attuazione si rinvia, in quanto applicabili, alla legge 25 agosto 1991 n.287 al R.D. 18/4/1931 n. 773 per la parte degli articoli non abrogati, al D.L. 27 agosto 1994 n.514 della legge 11/6/71 n.426, al D.M. 4/8/88 e della Legge 23 agosto 1983 n.400 ed alla vigente normativa in essere, ove applicabile.